



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 44 Del 30-07-15

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO
2015.**

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 20:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

CORVATTA TOMMASO CLAUDIO	P	IEZZI LIDIA	P
Angelini Daniele Maria	P	MARIANI DAVID	P
CARASSAI ERMANNO	A	MARINELLI ERMINIO	A
CIARAPICA FABRIZIO	A	MARZETTI SERGIO	P
COLUCCI ANTONIO	A	MOBILI MASSIMO	A
CORALLINI GIOVANNI	A	MORRESI CLAUDIO	P
COSTAMAGNA IVO	P	MORRESI GIORGIO	P
DE VIVO LIVIO	P	POSTACCHINI GUSTAVO	P
DOLCI MARCO	P	PUCCI PIER PAOLO	P
EMILIOZZI MIRELLA	P	RACHIGLIA PAOLO	P
EMILI BELINDA	P	ROSSI PIER PAOLO	P
FRANCO MIRELLA	P	RUTILI ROBERTA	P
GISMONDI PIERO	P		

ne risultano presenti n. 19 e assenti n. 6.

Assume la presidenza il Signor COSTAMAGNA IVO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Comunale MARIOTTI PIERGIUSEPPE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MORRESI CLAUDIO
MORRESI GIORGIO
ROSSI PIER PAOLO

Immediatamente eseguibile N	Soggetta a controllo N
-----------------------------	------------------------

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' contabile

Data: 13-07-2015

Il Responsabile dei servizi Finanziari
PASSARELLI MARCO

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 13-07-2015

Il Responsabile del servizio
PASSARELLI MARCO

 Firmato

Sono presenti gli Assessori: Silenzi Giulio, Cecchetti Cristina, Poeta Marco, Balboni Piergiorgio, Personi Francesco.

"" ""

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RICHIAMATI, così come modificati dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU);

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'Imposta Comunale Unica (IUC) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro correlato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che la IUC è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili esclusa l'abitazione principale ;
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile per i servizi indivisibili del Comune;
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29/9/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale sull'IMU pubblicato sul Portale del Federalismo in data 22/10/2012;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30/7/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC) di cui è parte una sezione dedicata all'Imposta Municipale Propria;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle*

entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

VISTO che con Decreto del Ministro dell'Interno del 13/5/2015 pubblicato nella G.U. del 20 maggio 2015 n. 115 è stata da ultimo disposta la proroga al 30/7/2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 in deroga a quanto previsto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 così come modificato dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE PER LE CATEGORIE CATASTALI A1-A8-A9 0,4 PER CENTO in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dagli immobili delle sole categorie A1-A8-A9 e per le relative pertinenze, il soggetto passivo detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la

destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che, a partire dal 2014, non è più previsto l'incremento della detrazione di cui al precedente periodo nella misura di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 30/7/2014 con al quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l'Imposta Municipale Unica del Comune di Civitanova Marche per l'anno 2014;

CONSIDERATE le esigenze legate alla necessità di garantire l'equilibrio finanziario del bilancio per il corrente esercizio;

VALUTATO il raccordo delle aliquote IMU con le aliquote TASI per la cui determinazione è stata predisposta la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 29/6/2015;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale in ordine all'approvazione del presente atto;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, sulla presente proposta, espresso ai sensi dell'articolo 49, TUEL 267/00, da parte del responsabile del tributo;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare Bilancio del 23/7/2015;

propone di deliberare

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) di confermare relativamente all'anno 2015 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria già in vigore nell'anno 2014 che, pertanto, risultano determinate come di seguito indicato:

- ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A1-A8-A9 E RELATIVE PERTINENZE: aliquota 0,6%

- ALTRI IMMOBILI/TERRENI AGRICOLI/AREE EDIFICABILI: aliquota 1,06%

3) di confermare la seguente detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nell'anno 2015:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di confermare anche per l'anno 2015 l'agevolazione già prevista dalla delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 31/10/2012 per le unità immobiliari da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso un parente o affine alle quali si applica l'aliquota del 0,46%;

5) di dare atto le aliquote e la detrazione di cui ai precedenti punti 2) e 3) decorrono dal 1 gennaio 2015;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento dell'Imposta Unica Comunale approvato con separata deliberazione consiliare n. 50 del 30/7/2014;

7) di demandare al Dirigente del IV Settore l'adempimento relativo alla trasmissione mediante procedura telematica delle aliquote tramite il sito web www.portalefederalismofiscale.gov.it in conformità con quanto previsto dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

8) di dichiarare, con separata e successiva votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. "" ""

IL CONSIGLIO

Esaminato il documento istruttorio sopra riportato;

Udita la discussione svoltasi su tutti gli argomenti collegati al bilancio per l'esercizio 2015, così come riportata nel verbale della deliberazione n. 37 adottata all'inizio della odierna seduta, e la cui trascrizione risulta conservata in atti;

Visti i pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica espressi dai Responsabili del Settore IV ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000 sulla proposta di delibera;

Visto l'esito della votazione da cui risulta:

Voti favorevoli: n. 17

Contrari: n. 2

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) di confermare relativamente all'anno 2015 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria già in vigore nell'anno 2014 che, pertanto, risultano determinate come di seguito indicato:

- ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A1-A8-A9 E RELATIVE PERTINENZE: aliquota 0,6%

- ALTRI IMMOBILI/TERRENI AGRICOLI/AREE EDIFICABILI: aliquota 1,06%

3) di confermare la seguente detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nell'anno 2015:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di confermare anche per l'anno 2015 l'agevolazione già prevista dalla delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 31/10/2012 per le unità immobiliari da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso un parente o affine alle quali si applica l'aliquota del 0,46%.

5) di dare atto le aliquote e la detrazione di cui ai precedenti punti 2) e 3) decorrono dal 1 gennaio 2015.

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento dell'Imposta Unica Comunale approvato con separata deliberazione consiliare n. 50 del 30/7/2014.

7) di demandare al Dirigente del IV Settore l'adempimento relativo alla trasmissione mediante procedura telematica delle aliquote tramite il sito web www.portalefederalismofiscale.gov.it in conformità con quanto previsto dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
COSTAMAGNA IVO

Segretario Comunale
MARIOTTI PIERGIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all' Albo Pretorio on-line dal 20-08-15 per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000

Civitanova Marche, li 20-08-15

Segretario Comunale
MARIOTTI PIERGIUSEPPE

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li

Segretario Comunale
MARIOTTI PIERGIUSEPPE